

Gerhard Thür

ARNALDO BISCARDI E IL DIRITTO GRECO

(Riflessioni sul prestito marittimo SB VI 9571) *

I

Il 13 gennaio 1998 ci ha lasciati uno dei maggiori giusgrecisti europei del secolo scorso e anche di questo: Arnaldo Biscardi. L'apice della sua attività, la sua *akme*, si è realizzata a Milano, dove egli insegnava dal 1963. Ringrazio la sua continuatrice in qualità di direttore dell'Istituto di Diritto romano dell'Università degli Studi di Milano, la professoressa Eva Cantarella, di avermi dato la possibilità, per il fatto di aver conosciuto di persona il venerato Maestro e per essere stato un tempo un suo giovane collaboratore, di dire alcune parole sulla sua opera.

In realtà le mie parole possono apparire superflue, perché Arnaldo Biscardi si esprime compiutamente nei suoi *Scritti di diritto greco*¹, recentemente pubblicati. Sono perciò da ringraziare Eva Cantarella e Alberto Maffi per il monumento che hanno voluto dedicare al loro Maestro. Anche alla loro Introduzione, in cui viene delineato il filo conduttore che collega gli studi giusgrecistici di Biscardi collocati in ordine cronologico, poco c'è da aggiungere. Intendo perciò limitarmi a qualche impressione personale.

* Testo rielaborato di una conferenza tenuta presso l'Università degli Studi di Milano nel febbraio 2000 in occasione della presentazione degli *Scritti di diritto greco* di Arnaldo Biscardi e della rivista «Dike». Ringrazio il mio caro amico Alberto Maffi per la traduzione.

¹ A. Biscardi, *Scritti di diritto greco*, a cura di E. Cantarella - A. Maffi, Milano 1999.

Vorrei prima di tutto premettere che Biscardi era un giurista dalla formazione umanistica universale. Come ha sottolineato anche Alberto Maffi commemorando Biscardi in «Dike» 1 ed in *Savigny-Zeitschrift* ², la produzione scientifica del Biscardi aveva il suo baricentro non nel diritto greco ma nel diritto romano. È sufficiente, per confermarlo, dare un'occhiata all'elenco delle sue opere, pubblicato nel primo dei sei volumi degli *Scritti* in suo onore ³. Grazie alla sua conoscenza del diritto delle *poleis*, di quello degli stati ellenistici e dell'Impero bizantino, nonché grazie al suo dominio della letteratura, dell'epigrafia e della papirologia, Biscardi è stato un pioniere del «Nuovo diritto romano», che ha iniziato da poco a svilupparsi dopo un secolo di supremazia della pandettistica tedesca. Su ciò ritornerò brevemente al termine delle mie considerazioni.

Per valutare il Biscardi giusgrecoista può risultare particolarmente fruttuoso porre la sua figura a confronto con quella del suo più anziano collega, amico e avversario Hans Julius Wolff ⁴, scomparso già nel 1983. In qualità di allievo di Wolff, io sono stato testimone di quasi tutte le controversie fra i due studiosi, che si sono sempre svolte con grande lealtà ed eleganza. Ora, ad uno sguardo retrospettivo, scorgo molti elementi comuni nell'opera dei due grandi studiosi.

Entrambi hanno iniziato la loro carriera scientifica negli anni Trenta occupandosi di matrimonio e di diritto dotale ⁵; entrambi si sono sforzati di chiarire la struttura giuridica dell'obbligazione contrattuale greca ⁶, il punto su cui si accese la grande controversia scientifica della loro vita; entrambi sono stati grandi romanisti, che hanno messo a frutto la loro conoscenza del diritto greco per i loro studi romanistici, ma senza per questo riunire le due discipline in

² A. Maffi, «ZSStRom» 107 (2000), p. 823 s.

³ *Studi in onore di Arnaldo Biscardi I-VI*, prom. F. Pastori et al., Milano 1982-1987.

⁴ Vd. la mia commemorazione in «ZSStRom» 101 (1984), pp. 476-492.

⁵ H.J. Wolff, *Zur Stellung der Frau im klassischen roemischen Dotalrecht*, «ZSStRom» 53 (1933), pp. 297-371; Idem, *Written and Unwritten Marriages in Hellenistic and Post-classical Roman Law*, Haverford (Penn.) 1939; A. Biscardi, *I rapporti tra proix ed engysis nel diritto matrimoniale attico*, «Stud. it. fil. cl.», n.s., 11 (1934), pp. 57-80 (= *Scritti*, nr. 1, pp. 1-22).

⁶ H.J. Wolff (ed.), *Symposion 1971*, Köln - Wien 1975, p. 15; Idem, in P. Dimakis (ed.), *Symposion 1979*, Köln - Wien 1983, pp. 9-20; A. Biscardi (ed.), *Symposion 1974*, Köln - Wien 1979, pp. 1-31 (specialmente p. 13 s.) (= *Scritti*, nr. 7, pp. 133-155, specialmente p. 146 s.).

un'unica prospettiva. Infine entrambi collaborarono amichevolmente nell'organizzare i *Symposia* della Società per la storia del diritto greco ed ellenistico ⁷.

Mi ricordo ancora nitidamente, in qualità di giovane allievo di Wolff, di come Egli (con l'aiuto di Dieter Noerr) organizzò il primo *Symposion* al castello di Rheda presso Bielefeld. Quella volta Biscardi non poté partecipare; fu però rappresentato dalla sua allieva, Eva Cantarella, ora nostra amabile copresidente della Società. Wolff mi chiese quale titolo avremmo potuto dare al volume degli atti congressuali: egli pensava a *Symposion I*. Io gli feci notare che in diritto greco esistevano già alcuni «volume primo» che non erano stati seguiti da un «volume secondo» (per esempio il volume primo del *Diritto di garanzia greco* del suo Maestro Joseph Partsch, 1909, o il *Diritto privato greco*, volume primo, di Egon Weiß, 1923). Così ci trovammo d'accordo, a scopo apotropaico, nel chiamarlo *Symposion 1971*; a questo ne sono in realtà seguiti altri 12, con la pubblicazione finora di 11 volumi di Atti. Tuttavia Wolff volle che il volume risultasse il primo degli *Atti della Società per la Storia del diritto greco ed ellenistico*.

Il merito di aver reso il *Symposion* un'istituzione duratura spetta a Biscardi. Organizzando il *Symposion 1974* a Gargnano sul Garda, il Biscardi ha infatti compiuto un passo decisivo verso l'istituzionalizzazione, seguito poi da Joseph Méléze Modrzejewski nel 1977 a Chantilly. Loro sono stati e sono tuttora i tre padri fondatori. Dopo la morte di Wolff nel 1983 gli Atti del *Symposion* sono stati pubblicati da Biscardi, da Modrzejewski e da me, mentre ora al Biscardi è subentrata la professoressa Cantarella in qualità di membro del «triumvirato» direttivo. Ricordiamo riconoscenti i tre magnifici *Symposia* organizzati in Italia sotto la direzione o quanto meno il patrocinio del Biscardi: 1974 a Gargnano sul Garda, 1988 a Siena e Pisa, 1997 a Reggio Calabria, anche se a quest'ultimo il Biscardi non poté prendere personalmente parte.

Non voglio tacere qui, né certo appanna il mio omaggio reverente allo scomparso, il contrasto di vedute che mi oppose al Biscardi, allorché egli si dichiarò restio a compiere il grande balzo oltre l'Atlantico, addirittura fino a Pacific Grove in California, in occasione

⁷ Sugli inizi dei *Symposia* vd. G. Thür (ed.), *Symposion 1985*, Köln - Wien 1989, p. XI s.

del *Symposion* 1990. Eppure io penso che oggi dobbiamo ringraziare di cuore i nostri colleghi americani, soprattutto Michael Gagarin e Bob Wallace, per aver trasformato un'istituzione europea in un incontro di studio aperto a tutto il mondo. Tanto è vero che nel 2001 ci incontreremo di nuovo negli Stati Uniti d'America, ad Evanston, Illinois.

Il *Symposion* è soltanto uno dei tanti risultati che ha prodotto il costante impegno del Biscardi a favore del diritto greco. Accanto al bel volume degli *Scritti di diritto greco* da poco apparso, voglio menzionare il suo manuale di diritto greco, frutto della collaborazione con Eva Cantarella e pubblicato dal Biscardi in forma definitiva nel 1982⁸. Né l'illustre Maestro del Biscardi, Ugo Enrico Paoli, né il suo collega Wolff si sono assunti l'onere di esporre il diritto greco in una nuova sintesi. Il Biscardi, invece, accanto alle molte altre sue attività, ha saputo affrontare animosamente questa impresa didattica-scientifica.

La vita del Biscardi è stata dedicata ai diritti dell'antichità: è questo il lascito che spetta a noi mettere a frutto. I nostri ospiti odierni, Eva Cantarella e Alberto Maffi, hanno onorato questo impegno fondando la prima rivista dedicata specificamente allo studio del diritto greco ed ellenistico, di cui oggi festeggiamo la pubblicazione del secondo numero. Sono sicuro che Arnaldo Biscardi avrebbe plaudito a questa iniziativa che onora il suo insegnamento conservando all'Università degli Studi di Milano un posto di primaria importanza in questo settore, piccolo ma prezioso, degli studi storico-giuridici.

II

Per mostrare che l'opera del Biscardi è ancora al centro di un vivo interesse, terminerò prendendo lo spunto da un suo lavoro, che non sarà tuttavia il suo contributo alla controversa questione, ormai quasi consegnata alla storia, della natura del contratto nella Grecia antica; cioè se l'obbligo di fornire la prestazione da parte del debitore e la relativa responsabilità sorgano dal consenso, come riteneva il Biscardi, oppure dalla consegna di una cosa per uno scopo convenuto e predeterminato, come affermava Wolff con la sua teoria della «di-

⁸ A. Biscardi - E. Cantarella, *Profilo di diritto greco antico*, Milano 1974 (II ed.); A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982.

sposizione diretta ad uno scopo» (Zweckverfuegung)⁹. Preferisco piuttosto attirare l'attenzione su un tema in relazione a cui i lavori del Biscardi aprono nuove prospettive per la ricerca futura: il prestito marittimo, *daneion nautikon*, che è stato oggetto della sua attenzione per oltre quarant'anni¹⁰ e, per di più, in perfetta sintonia con Wolff. Il Biscardi ha riconosciuto nella *syngraphe nautike* un istituto giuridico sopranazionale sviluppato dai commercianti che solcavano il Mediterraneo. È un istituto rimasto praticamente immutato dalle prime fonti greche del IV secolo a.C. fino all'età bizantina. Uno o più capitalisti finanziano il viaggio di un armatore concedendogli un prestito, di regola su pegno della nave e delle merci. Il mutuo deve essere rimborsato solo se la nave giunge sana e salva nel luogo di destinazione. Ed è solo in questo caso che anche gli interessi pattuiti, più elevati rispetto a un prestito ordinario, devono essere pagati. Il Biscardi ha correttamente messo in luce il modo in cui i giuristi romani del periodo classico innestavano il negozio nel loro sistema giuridico. L'azione spettante al mutuante era essenzialmente la *condictio*, di cui si possono individuare tre fondamenti: o la semplice *numeratio* del denaro dato a mutuo; o la *stipulatio* mediante la quale veniva promessa la restituzione della somma mutuata, comprensiva degli interessi; oppure infine la clausola penale contenuta in questa *stipulatio*¹¹.

Se, muovendo dalle argomentazioni del Biscardi, si approfondisce la riflessione, sarà possibile individuare un quarto fondamento della *condictio*.

Nella seconda edizione del suo libro *Actio pecuniae traiecticiae* (1974), il Biscardi pubblicò in appendice la prima edizione critica del P. Vindob. G 19792 del 149 d.C., che è conservato nella raccolta papirologica della Biblioteca Nazionale austriaca. Questo testo, di cui ci occuperemo più da vicino in seguito, da un lato rivela che il prestito marittimo greco era rimasto in vita in età romana, e dall'altro

⁹ Vd. *supra*, n. 6.

¹⁰ A. Biscardi, *La struttura classica del fenus nauticum*, Studi Albertoni, Padova 1936, p. 366 ss.; Idem, *Actio pecuniae traiecticiae. Contributo alla dottrina delle clausole penali*, I ed. Siena 1947, II ed. Torino 1974; Idem, *Pecunia traiecticia e stipulatio poenae*, «Labeo» 24 (1978), pp. 276-300.

¹¹ Biscardi, *Actio* cit., p. 99, e *Actio* (II ed.) cit., p. 196; su altri punti controversi qui non ci soffermiamo.

mostra chiaramente, se lo mettiamo a confronto con un altro testo pubblicato nel 1985, in quale ampia gamma di varianti poteva presentarsi il prestito marittimo ¹².

Nel quadro di questa breve conferenza è sufficiente presentare il documento solo in traduzione ¹³:

dalla pubblica banca di Marco Claudio Sabino a Zoilo (figlio) di Zoiga e a Callimede (figlio) di Diogene ascaloniti, anno 12 (del regno) dell'imperatore Cesare Tito Elio Adriano Antonino Augusto Pio. Mecheir 19 (13 febbraio 149).

Gaio Longino Celere e Tiberio Claudio Chares vi hanno accordato insieme a Sostrato e Soso, entrambi (figli) di Diopeitbes, di Ascalona, vostri sunnaukléroi dell'imbarcazione di tipo akátos (a remi e vela) denominata «Antinoos Philosarápis Sózon» un prestito marittimo secondo le regole della mutua fideiussione, come da allegata singrafe nautica, un esemplare della quale è stato depositato presso la mia banca, in cambio di (un'ipoteca) sulla suddetta nave, sulle sue attrezzature e sull'ultimo carico, cosicché voi quattro avete ricevuto sette talenti d'argento e 5.160 dracme, di cui sette talenti in contanti, 5.160 dracme ¹⁴ a saldo. Senza pregiudizio di quelle cose che deve in base a garanzia iscritta ad uno di loro, Gaio Longino Celere, a Callimede, (figlio) di Diogene, ... (verso) registro di Gaio Longino.

La storia che sta dietro il documento si racconta in breve. Quattro commercianti (*naukleroi*) di Ascalona in Palestina, Zoilo, Callimede, Sostrato e Soso, comproprietari di una piccola imbarcazione, appro-

¹² P. Vindob. G 19792 (= SB VI 9571) è stato pubblicato da Biscardi, *Actio* (II ed.) cit., pp. 211-214, e commentato *ibid.*, pp. 202-207; si aggiunga la dettagliata trattazione di Purpura, *Ricerche in tema di prestito marittimo*, Rubbettino ed., Soveria Mannelli 1996, pp. 169-175 (= «Annali Palermo» 39 [1987], pp. 265-271). Successivamente è stato pubblicato P. Vindob. G 40822 (= SB XVIII 13167) della metà del II secolo d.C.: si veda G. Thür, «Tyche» 2 (1987), pp. 229-245, e da ultimo F. de Romanis, «MEFRA» 110 (1998), pp. 11-40. Entrambi i testi sono documenti redatti in concomitanza con un prestito marittimo a cui fanno diffusamente riferimento; ma l'unico esempio di un contratto di prestito marittimo di età imperiale rimane quello di Callimaco, documentato da Scaev. 28 *dig.*, D. 45.1.122.1; TPSulp. 78 (= TP 13) deve essere escluso dall'ambito del prestito marittimo: vd. E. Jakab, «ZStRom» 117 (2000), pp. 244-273.

¹³ Traduzione di Purpura, *Ricerche* cit., p. 170 s. (= 266 s.), dove si può leggere anche il testo greco.

¹⁴ Contrariamente a Biscardi, il numero delle dracme a l. 10 viene ormai integrato come ἑπξ; per le conseguenze sostanziali che ne derivano vd. subito sotto.

dano ad Alessandria. Contraggono un prestito marittimo con due cittadini romani benestanti di Theadelphia¹⁵ nel Fayum, Gaio Longino Celere e Tiberio Claudio Chares, allo scopo di acquistare merci ad Alessandria e rivenderle al termine di un viaggio per mare. Dato che il pegno grava «sull'ultimo carico» (l. 9), il viaggio commerciale deve aver toccato parecchi luoghi e forse era destinato a concludersi nuovamente ad Alessandria. I dettagli (come la rotta, i supplementi di rischio, il termine per la restituzione della somma, le sanzioni in caso di violazione del contratto), come era d'uso, sono pattuiti in una *syngraphe nautike*, che è menzionata alla linea 7.

Il documento in nostro possesso permette di riconoscere che la somma data a mutuo è stata versata. I due creditori, Celere e Chares, si servono a questo scopo di una banca pubblica. Incaricano il banchiere Sabino di pagare a due dei *naukleroi*, Zoilo e Callimede, la somma di 7 talenti. Non sappiamo perché gli altri due *naukleroi*, i fratelli Sostrato e Soso, non risultino fra coloro che hanno ricevuto il denaro, benché compaiano come condebitori. Forse a loro era affidata la custodia della nave, mentre gli altri concludevano l'affare relativo al denaro. Che i due *naukleroi* abbiano dovuto andare a prendere il denaro a Theadelphia è poco probabile; forse Sabino aveva una filiale o una rappresentanza ad Alessandria¹⁶. I *naukleroi* Zoilo e Callimede attestano di aver ricevuto 7 talenti e 5.160 dracme, cioè quasi 8 talenti. Di questa somma sono stati versati solo 7 talenti in contanti; le residue 5.160 dracme vengono messe in conto. Vi si può tranquillamente scorgere l'importo capitalizzato¹⁷ degli interessi al 12% su 42.000 dracme, cioè 5.040 dracme, a cui si aggiunge forse una commissione di 120 dracme per l'operazione bancaria. Una par-

¹⁵ Il luogo esatto del ritrovamento del papiro è sconosciuto; in ogni caso l'acquisto da parte dei viennesi è stato effettuato nel Fayum. Un argomento a favore di Theadelphia è la banca pubblica di Sabino: vd. Purpura, *Ricerche* cit., p. 171 (= 267) n. 228.

¹⁶ È possibile che il singolare inizio del documento bancario, *apo* invece del comune *dia*, si spieghi con il fatto che l'affare non era stato concluso nella banca di Sabino a Theadelphia. Due documenti bancari da Alessandria che iniziano con *apo* sono commentati da P. Drewes, *Die Bankdiagraphie in den graeko-aegyptischen Papyri*, Diss. Freiburg 1970, pp. 64-67.

¹⁷ Nel prestito marittimo gli interessi possono essere oggetto di un'apposita pattuizione oppure essere capitalizzati. Nel secondo caso il prestito appare «senza interessi» (vd. SB III 1169; D. 45.1.122.1), ciò che potrebbe essersi verificato anche nel caso della nostra *nautike syngraphe* menzionata alla l. 7: vd. Thür, «Tyche» 2 (1987), p. 242 s.

te importante del documento è costituita anche dalle garanzie del credito. Tutti e quattro i *synnaukleroi* sono *allelengyoi*¹⁸ e danno in pegno ai creditori la loro nave «Antinoos Philosarapis Sozon» con tutte le sue attrezzature e le merci che formeranno il suo carico all'arrivo nel porto di destinazione finale.

Infine il documento afferma che le pretese di uno dei due mutuant, Celere, nei confronti di uno dei quattro mutuatari, Callimede, che sono basate su un documento precedente, restano inalterate. Fra i *partners* sussistono quindi rapporti di affari continuativi.

A quale scopo le parti avevano redatto il documento di cui ci stiamo occupando? Il Biscardi lo spiega come «comunicazione bancaria relativa alla concessione di un prestito marittimo»¹⁹. Il Wolff precisa ulteriormente il contenuto del documento intendendolo come «comunicazione a ciascuno dei legittimati a prelevare il denaro che attesta l'esistenza di una scrittura analoga a un accredito a suo favore»²⁰. Ma era necessario per una simile «comunicazione» includere anche tutti i dettagli relativi alla responsabilità? Purpura interpreta il testo come «avviso di pagamento (*diagraphé*) – in seguito alla concessione di un prestito marittimo»²¹. Certamente siamo di fronte non a una *diagraphé* vera e propria, bensì a un ordine, in base a cui i mutuatari devono ricevere la somma a determinate condizioni. Dal *verso* si vede però che il documento si trova nelle mani di Celere: se ne desume che la somma mutuata è stata versata e che ne è stata data ricevuta, cosicché Celere, in forza del documento, può procedere contro i debitori.

A questo punto sorgono nuovi problemi. Perché per il prestito marittimo, a quanto si legge, sono stati redatti due documenti, una *nautike sungraphé*, custodita in originale dal banchiere Sabino, e una *diagraphé* relativa al versamento della somma, che è nelle mani

¹⁸ E. Cantarella, *La fideiussione reciproca. Allelengye e mutua fideiussio*, Milano 1965, ha chiarito che con questo istituto si dà luogo a una sorta di responsabilità solidale, in forza della quale ogni condebitore garantisce, oltre che per la sua quota, anche per quelle degli altri.

¹⁹ Biscardi, *Actio* (II ed.) cit., p. 206.

²⁰ H.J. Wolff, *Das Recht der griechischen Papyri Aegyptens II*, München 1978, p. 96 s.

²¹ Purpura, *Ricerche* cit., p. 171 s. (= 267 s.), senza però discutere la tesi di Wolff, *Recht II* cit., p. 97 n. 75, che nega esplicitamente il carattere di *diagraphé* sia al nostro documento (SB VI 9571) sia al P. Eitrem 5 (= SB II 6016, vd. Drewes, *Die Bankdiagraphé* cit., p. 65 s.).

di Celere? Inoltre c'è da chiedersi di fronte a quale tribunale si poteva agire per la restituzione del prestito. In conformità allo scopo che qui ci siamo prefissi incominciamo dal secondo interrogativo.

I creditori sono cittadini romani; essi si servono di un romano come banchiere. Senza dubbio si rivolgeranno al tribunale del prefetto se gli ascaloniti, al termine del viaggio, non restituiranno loro la considerevole somma di 8 talenti²², secondo quanto convenuto. Per quel tribunale, di regola, la *diagraphé* bancaria dovrebbe essere stata sufficiente. Solo in presenza di difficoltà non previste, come quelle sopravvenute nel caso di Callimaco (D. 45.1.122.1), era necessario ricorrere al contratto di prestito. I documenti appartenenti alla categoria della *diagraphé* potrebbero, come gli esempi di Pompei rendono probabile²³, essere equiparati ai *nomina arcaria* di Gai. 3.132: *numeratione pecuniae obligantur*. All'atto di ricevere il denaro i quattro ascaloniti si obbligano a restituirlo alle condizioni stabilite nel documento. Costruire ipotesi sulla *syngraphe nautike*, menzionata nel nostro documento, è semplicemente ozioso. In quanto *syngrapha* poteva risultare efficace per i creditori romani solo se munita di una clausola stipulatoria (peregrina) (Gai. 3.134.93).

Se si interpreta la *diagraphé* come il fondamento di una obbligazione *stricti iuris* riconosciuta dai tribunali romani, nel nostro prestito marittimo vengono meno due problemi altrimenti insolubili per i romani. Nessuno ha finora notato che nel documento la mutua *fideiussio* viene conclusa anche da due parti assenti, i fratelli Sostrato e Soso. È evidente che l'*allelengye* viene validamente conclusa anche nei confronti dei romani senza la forma del contratto verbale. La rappresentanza sembra dunque ammessa così come nella sottoposizione a pegno della nave di proprietà comune. La conduzione in comune della nave in qualità di *synnaukleroi* e l'utilizzazione in comune del prestito comportano la responsabilità comune pattuita.

L'interpretazione sopra proposta, secondo la quale gli interessi del 12% sarebbero stati inclusi nel capitale, mentre ad essere versati sarebbero stati effettivamente solo 7 invece dei circa 8 talenti, mette

²² La somma di 8 talenti appare tuttavia modesta se confrontata con il valore del carico di 1.154 talenti in SB XVIII 13167, che è stato dato in garanzia per un prestito marittimo.

²³ Vd. le considerazioni su TPSulp 60 in H.L.W. Nelson - U. Manthe, *Gai Institutiones III 88-181. Text und Kommentar*, Berlin 1999, p. 212 (su Gai. 3.132).

in luce un altro problema impossibile da risolvere per i giuristi romani. Secondo Proculo, in Ulp. 26 *ed.*, D. 12.1.11.1, non si può agire con la *condictio* per una somma maggiore di quella che si è effettivamente versata a titolo di mutuo. Se però è vero che, tanto da una *diagraphé* quanto da un *nomen arcarium*, dopo l'effettiva consegna nasce una *condictio*, i limiti ristretti del contratto reale sono superati. Nessuno vorrà dubitare che con una *stipulatio* ci si può obbligare alla restituzione di una somma maggiore di quella ricevuta. La *condictio* basata sulla semplice consegna della cosa è solo un rimedio di emergenza per il caso in cui non si possa ricorrere ad alcun'altra azione astratta ²⁴.

Seguendo le tracce del Biscardi potremo sicuramente fare numerose altre scoperte, che faranno apparire sotto nuova luce anche il diritto romano applicato nella prassi. Così le sue ricerche originali nel campo del diritto greco-ellenistico hanno aperto la strada anche a una migliore conoscenza del diritto romano.

²⁴ Che dopo il versamento del denaro dato a prestito la restituzione venga promessa – qui nella forma della *stipulatio* – emerge chiaramente da D. 12.1.9.3-7.